

CIRCOLARE

APERTURA, VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

SI PREMETTE CHE

- con il Decreto dirigenziale n. 42 del 09 novembre 2020 della Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi è stata approvata la *"Circolare esplicativa per l'apertura, variazione o cessazione delle agenzie di viaggi e turismo"*;
- con la Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 sono state apportate le modifiche alla Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 recante *"Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0"*;
- con il Decreto Ministeriale n. 1432 del 5 agosto 2021 rubricato *"Requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo"* e recepito in Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 dicembre 2021 sono stati fissati i requisiti a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 436 del 19 luglio 2023 sono state recepite le nuove linee guida in materia di *"Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo"* approvate nella seduta del 16 marzo 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è stato disposto l'avvio delle procedure per l'attuazione del corso abilitativo di formazione autorizzato;
- con Rep. Atti n. 38/CU del 4 aprile 2024 è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'approvazione di nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di agenzie di viaggio e turismo;
- con il Decreto dirigenziale n. 49 del 15 aprile 2025 sono stati approvati i nuovi format di istanza per il riconoscimento del titolo abilitativo di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo;
- con il Decreto dirigenziale n. 53 del 29 aprile 2025 sono state predisposte le misure compensative ex D. Lgs 206/2007 finalizzate al definitivo riconoscimento del titolo professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo conseguito all'estero.

Alla luce delle novità normative e provvedimenti e, al fine di armonizzare i procedimenti di apertura, variazione o cessazione delle agenzie di viaggi e turismo, si rende necessario un aggiornamento della circolare esplicativa approvata con il richiamato Decreto Dirigenziale n. 42/2020.

La presente circolare e la relativa modulistica, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, per l'effetto, sostituisce la *"Circolare esplicativa per l'apertura, variazione o cessazione delle agenzie di viaggi e turismo"* approvata con decreto dirigenziale n. 42/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i principali riferimenti legislativi:

- l'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) e terzo comma, della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;
- il D.P.R. 160/2010 recante *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"*;
- Il Decreto interministeriale 26 settembre 2023 recante *"Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)"*;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante *"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della"*

direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni *dalla legge 11 agosto 2014, n. 114* e recante «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», con riferimento all’*“Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard”*;
- la Legge regionale n. 18 del 08 agosto 2014 recante *“Organizzazione del sistema turistico in Campania”*;
- la Legge regionale n. 22 del 8 agosto 2016 recante *“Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0”*;
- il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”*;
- Il Decreto ministeriale n. 1432 del 5 agosto 2021 recante *“Requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”* recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 dicembre 2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 436 del 19 luglio 2023 con oggetto *“DGR 619/2021 - Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” e relativi allegati approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Recepimento.”*;
- l’Intesa tra Governo, Regioni Enti Locali concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo Tecnico dell’Agenda per la semplificazione, Rep. atti N. 38/CU assunto nella Conferenza Unificata nella seduta del 4 aprile 2024;
- il Decreto dirigenziale n. 49 del 15 aprile 2025 con oggetto *“DGR n. 619/2021 e n. 436/2023 - Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. Disciplina procedura di abilitazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1432 del 05 agosto 2021. Approvazione modulistica.”*;
- il Decreto dirigenziale n. 53 del 29 aprile 2025 con oggetto *“Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. Abilitazione ai sensi del titolo III, capo II del D. Lgs 9 novembre 2006, n. 206. Disciplina delle misure compensative ed approvazione modulistica.”*

NOZIONE E OGGETTO DELL’ ATTIVITA’ DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, compresi pacchetti e servizi turistici collegati di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 così come modificato e integrato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 e ss.mm.ii., attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività principali così come puntualmente elencate nella “Nota Informativa” di cui alla pag. 5 del Mod. 1 allegato alla presente circolare, possono svolgere anche le attività accessorie parimenti ivi elencate nella “Nota Informativa” del Mod. 1.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche ai Tour Operator sebbene di seguito per comodità di esposizione si farà riferimento solo alle Agenzie di Viaggio.

Le attività di cui alla presente circolare possono essere realizzate anche nella forma **on line**. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente in modalità on line sono soggette alle disposizioni della presente circolare tranne per la destinazione d'uso commerciale dei locali.

Le agenzie on line pubblicano gli estremi della SCIA sul sito web utilizzato per l’esercizio on line della loro attività.

Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende aggiungere alla propria attività anche quella on-line non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Suap competente.

Alle medesime disposizioni sono altresì soggette tutte le attività di Agenzia di Viaggio e Turismo anche se svolte con la formula del franchising o del consorzio.

REQUISITI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

L'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo è necessariamente subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti di legge:

1. SCIA e comunicazioni;
2. denominazione;
3. direttore tecnico;
4. stipula delle polizze assicurative obbligatorie;

1. SCIA E COMUNICAZIONI

L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla presentazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D. Lgs. 59/2010, del D.P.R. 160/2010 e della L. R. n. 18/2014, di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (d'ora innanzi Scia), allo Sportello Unico Attività Produttive (d'ora innanzi SUAP) del comune territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica adottata dall'ente comunale. I moduli allegati alla presente circolare, saranno tempestivamente implementati nelle piattaforme SUAP per la compilazione on-line.

Si precisa, altresì, che la piattaforma informatica dovrà essere utilizzata anche per le ulteriori casistiche di SCIA e/o comunicazioni indicate nei paragrafi successivi.

La Scia e/o Comunicazione deve essere completa di tutti gli allegati richiesti.

1.1 SCIA DI APERTURA DI UNA NUOVA AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

L'apertura di una nuova Agenzia di Viaggi e Turismo è soggetta alla presentazione di apposita Scia al SUAP del comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio.

La SCIA deve essere conforme ai dati e alle autodichiarazioni contenute nel modello (Mod. 1) e corredata dalla documentazione ivi elencata.

Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività in modalità esclusivamente **on line** presentano la SCIA al SUAP del comune dove è ubicata la sede legale dell'attività e sono tenute a dichiarare l'idoneità della stessa sotto il profilo catastale, igienico sanitario e di sicurezza dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, a tutela del personale dipendente che presta la propria attività lavorativa in presenza.

Le agenzie che operano esclusivamente on-line sono tenute ad indicare inoltre un solo dominio internet che identifica univocamente l'esercizio on line della loro attività e sono, altresì, tenute alla pubblicazione on line, sul medesimo dominio internet, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o della SCIA.

Le agenzie di viaggio e turismo in sede fisica devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

L'attività, oggetto della Scia, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente. Inoltre, come previsto dal D.P.R. 160/2010, art 5 comma 2, la SCIA può essere presentata al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, contestualmente ad una pratica di Comunicazione Unica (ComUnica). La Camera di Commercio trasmette immediatamente la Segnalazione al SUAP competente e rilascia una ricevuta all'impresa valida ai fini dell'avvio dell'attività.

1.2 SCIA DI VARIAZIONE

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di presentare la SCIA di variazione preventivamente al comune competente in caso di modifiche strutturali come di seguito elencate:

1.2.1 SCIA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE

Coloro che intendano modificare la denominazione dell'Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la SCIA di variazione al SUAP del comune territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In ordine alla Denominazione dell'Agenzia prescelta si rimanda a quanto sotto previsto nel paragrafo "DENOMINAZIONE".

1.2.2 SCIA VARIAZIONE DI DIREZIONE TECNICA

I titolari delle Agenzie di viaggi e turismo che intendano sostituire il Direttore Tecnico devono presentare la SCIA di variazione al SUAP territorialmente competente che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania.

Alla SCIA deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Mod. 1

In ordine al direttore tecnico si rimanda a quanto sotto previsto nel paragrafo "DIRETTORE TECNICO".

1.2.3 SCIA VARIAZIONE DI TITOLARITA', RAPPRESENTANZA LEGALE, RAGIONE SOCIALE E SUBINGRESSO E ALTRO

Coloro che intendano modificare la titolarità, rappresentanza legale, ragione sociale della propria Agenzia di Viaggi e turismo o procedere al subingresso devono presentare la SCIA di variazione al SUAP del comune territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Alla SCIA deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Mod. 1.

1.3 SCIA TRASFERIMENTO DI SEDE OPERATIVA

Il titolare di un'agenzia di viaggi e turismo o il legale rappresentante della società che intende trasferire la sede dell'Agenzia di Viaggi e Turismo deve presentare la SCIA al SUAP territorialmente competente.

In caso di trasferimento sede tra Comuni diversi, la SCIA di variazione va presentata al Suap del comune di destinazione, il quale provvede a sua volta a trasmetterla anche al Suap del Comune di provenienza.

Alla SCIA deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Mod. 1.

1.3.1. SCIA VARIAZIONE DA AGENZIA DI VIAGGI "FISICA" AD AGENZIA DI VIAGGI ON LINE

Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende modificare e svolgere la propria attività esclusivamente in modalità on-line, dovrà presentare SCIA al Comune dove è ubicata la sede legale dell'attività. Pertanto, selezionando l'intervento "trasferimento della sede operativa" dichiarerà quale "Nuova sede operativa" l'indirizzo legale dell'attività e il precedente indirizzo fisico in "sede operativa precedente". Inoltre, nel campo "Ulteriori dichiarazioni del Titolare", andrà specificato espressamente il cambio da agenzia di viaggi e turismo "ordinaria a "online". Si ricorda che il dominio deve essere unico e identificativo dell'esercizio on line della loro attività.

1.4. COMUNICAZIONI

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di presentare la Comunicazione al Comune competente per i seguenti procedimenti:

1.4.1 COMUNICAZIONE DI APERTURA FILIALE DI AGENZIA DI VIAGGI E VARIAZIONE SEDE DI FILIALE

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, stante lo stretto rapporto intercorrente tra le stesse e l'Agenzia principale, non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico e non è soggetta a SCIA ma a Comunicazione (Mod. 2), da presentare al Suap del comune dove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività. Il Suap ricevente a sua volta provvede a trasmettere la suddetta Comunicazione anche al Comune dove ha sede l'agenzia principale e ai competenti uffici regionali.

Coloro che intendano trasferire la sede di filiale devono presentare la Comunicazione al SUAP competente territorialmente (Mod. 2), secondo le modalità previste dalla vigente normativa, il quale provvede a sua volta a trasmetterla anche al comune dove ha sede l'agenzia principale.

In caso di trasferimento sede di filiale tra comuni diversi, il Suap del Comune di destinazione trasmette la suddetta Comunicazione anche al Suap del comune di provenienza e ai competenti uffici regionali.

Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali e sono soggette ai provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

1.4.2 COMUNICAZIONE DI CHIUSURA AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO E/O FILIALE

Coloro che intendano cessare l'attività di Agenzia di Viaggi e turismo principale e/o di Filiale, entro trenta giorni dalla cessazione della medesima attività, ai sensi della Risoluzione MISE n. 72134 del 29.04.2014, devono presentare comunicazione al SUAP del comune territorialmente competente (Mod. 3), secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di chiusura di filiale, il Suap provvede a trasmettere la suddetta Comunicazione al Suap del comune dove ha sede l'agenzia principale e ai competenti uffici regionali.

2. DENOMINAZIONE

Preliminare allo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo è la scelta della denominazione che soggiace alle disposizioni generali di cui all' art. 18 Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

In ogni caso non deve essere uguale o simile alla denominazione di altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, utilizzare nomi propri di comuni, province o di regioni italiane nella denominazione prescelta.

Al momento della presentazione della SCIA, l'interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione. A tal fine deve accertare:

1. che la denominazione non contenga nomi propri di comuni, province o di regioni italiane;
2. che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio regionale;
3. che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Gli strumenti a disposizione dell'utente per effettuare le verifiche sono i seguenti:

- a) database pubblico ministeriale www.infotrav.ipzs.it. Poiché si tratta di una banca dati aggiornata sulla base degli elenchi trasmessi dagli Enti competenti all'esercizio della funzione in materia di agenzie di viaggio e turismo, l'archivio non è esaustivo a causa del diverso grado di partecipazione di ciascun Ente al popolamento del database;
- b) registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. Queste, pur garantendo la completezza e l'ufficialità delle informazioni riportate, non forniscono dati sufficienti sulle denominazioni delle agenzie di viaggio. La "denominazione" di agenzia di viaggio deve corrispondere alla cosiddetta "insegna di esercizio". Infatti, si tenga conto che la cosiddetta "denominazione" di agenzia di viaggio non è necessario che corrisponda alla "denominazione" in senso giuridico dell'impresa che esercita l'attività, ovvero quella indicata nei Registri camerali.

Può ritenersi diligente, e pertanto attendibile al punto di poter essere autocertificata, una verifica basata sull'utilizzo approfondito e scrupoloso di tutti gli strumenti elencati.

Quanto ai criteri per valutare la similitudine, ferma restando quello residuale del buon senso, si rende noto che due denominazioni sono simili quando:

- a) nel caso di denominazioni composte, l'elemento differenziale sia rappresentato da un termine che identifichi l'attività in genere (viaggio, travel, tour, vacanza, crociera etc.). Ad es.: Tizio Viaggi ① Tizio Travel; Tizio Viaggi ① Tizio Viaggi e Vacanze ,etc.;
- b) nel caso di denominazioni composte da due o più parole, se tra le due denominazioni c'è una mera inversione dei termini (es.: Viaggi Elefante ① Elefante Viaggi; Tizio Caio Viaggi ① Caio Tizio Viaggi, etc.);
- c) differiscano solamente per una lettera iniziale o finale (es.: Pianeta Viaggi ① Pianeti Viaggi; Planet Viaggi ① Planets Viaggi, etc.);
- d) sia riscontrata identità o similitudine nella grafica di 2 termini che si pronunciano in modo differente (es.: FINE ① "fain" in lingua inglese; "fine" in lingua italiana, etc.);
- e) sia riscontrata identità o similitudine di pronuncia pur essendovi differenza nella rappresentazione grafica (es.: MY ① "mai" in lingua inglese; "mai" in lingua italiana, etc.).

I criteri elencati hanno valore puramente indicativo, in quanto basati su valutazioni parziali e derivanti dalle fattispecie finora riscontrate.

3. DIRETTORE TECNICO

Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

L'abilitazione, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue mediante verifica del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero del Turismo del 5 agosto 2021 n. 1432 (*Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo*), da parte dell'Ufficio competente.

Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non sia in possesso dell'abilitazione di cui al precedente punto, nomina un direttore tecnico che, in tal caso, è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all'allegato B del Mod. 1.

Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
- b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinato al possesso dell'abilitazione nel rispetto di quanto stabilito alla seguente disposizione.

Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 206/2007 ed al Decreto dirigenziale n. 53/2025.

Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Si evidenzia, inoltre, che la nomina del Direttore Tecnico riveste carattere di obbligatorietà per ogni singola agenzia anche se opera in regime di affiliazione commerciale (cd. franchising) o di consorzio ex art. 2602 c.c. non essendo possibile in tali casi la condivisione di un unico Direttore Tecnico per diverse imprese ancorché affiliate o consorziate. Per ciò che concerne, invece, la costituzione di start-up si rende, del pari, obbligatoria la presenza del Direttore Tecnico quando la società esercita attività di Agenzia di Viaggi e turismo.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 giorni provvede alla sua sostituzione con Scia per Variazione di Direzione Tecnica (si veda il paragrafo 1.2.2), pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore. Alla Scia deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Mod. 1.

4. STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

In ossequio alla normativa regionale "*Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0*", così come integrata dalla Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5, le Agenzie di viaggi e turismo sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di assicurazione:

1. polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi degli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con i rispettivi contratti;
2. polizza assicurativa o garanzia bancaria per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 47, dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 79/2011, così come modificato dal Decreto Legislativo 62/2018.

Alla scadenza delle predette polizze o garanzie, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo, le agenzie di viaggio sono tenute a presentare al SUAP del comune competente la documentazione probante l'adempimento di quanto richiesto ai precedenti punti ai fini dell'attività di controllo.

COMPITI DEI COMUNI

1. ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett e) della Legge regionale n. 18/2014, spettano ai comuni i compiti dell'attuazione delle procedure amministrative in materia delle agenzie di viaggi e turismo.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 22 del 8 agosto 2016, così come integrato dalla Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, spettano ai comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente circolare nonché sulle autodichiarazioni e sulle autocertificazioni prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 689/1981, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte. Anche le funzioni di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ai sensi del richiamato art. 10 della Legge regionale n. 22/2016, così come integrato dalla Legge regionale n. 5/2021.

I medesimi SUAP sono tenuti ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma www.infotrav.it, in particolare in caso di apertura di una nuova agenzia di viaggi, di filiale di agenzia di viaggi, di variazioni strutturali, di chiusura, di rinnovo degli adempimenti assicurativi, di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ed in caso di prenotazione della denominazione.

Il SUAP competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine minimo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge 241/90. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 21-nonies della richiamata Legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione della sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Giova, al riguardo, segnalare che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/90: *“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”*.

Fatte salve le norme statali vigenti in materia, il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

2. OBBLIGHI COMUNICATIVI ALLA REGIONE

Si richiama l'attenzione dei SUAP delle amministrazioni comunali della Regione Campania sull'obbligo di trasmissione all'Ufficio competente della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, della documentazione relativa a:

- Apertura agenzie di viaggio e turismo;
- Variazioni in attività di agenzie di viaggio e turismo;
- Apertura di filiale di agenzia di viaggi e turismo e di variazione di sede di filiale;
- Chiusura di agenzia di viaggi e turismo o di filiale;

La documentazione predetta va trasmessa dal SUAP territorialmente competente alla Regione, anche senza i relativi Allegati.

I SUAP sono altresì tenuti all'inoltro agli uffici regionali di eventuali comunicazioni relativi a provvedimenti inibitori o di divieto di prosecuzione dell'attività adottati nei confronti delle Agenzie di viaggi e turismo.

La mancata comunicazione e trasmissione dei predetti atti alla Regione sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di contributi e/o altri benefici oggetto di futuri bandi regionali.